



S. MAFFETTONE, M. NOCENZI, B. HE, A. RINELLA, V. CARDINALE, E. PFÖSTL,
Multiculturalismo e Democrazia, Roma, Apes Editrice, 2011, pp. 380

Multiculturalismo nell'era globale. Questo il tema del volume, a cura della Prof.ssa Eva Pföstl, presentato nel corso di una conferenza svoltasi presso l'Università La Sapienza il 26 marzo dello scorso anno alla presenza, oltre che degli autori e della stessa curatrice, del Segretario Generale del Centro Islamico d'Italia, Abdellah Redouane e del Presidente del Municipio Centro Storico della Capitale, Orlando Corsetti.

Sin dal titolo – certamente non originale, rievocando di fatto alla lettera il saggio dei Professori Franco Crespi e Roberto Segatori, dell'Università di Perugia pubblicato nel 1996 – come pure dalla sua prefazione è subito chiaro quale sia l'ambizione, onesta, del libro in questione: proporsi non solo quale spunto riflessivo, ma anche come puntuale e sicuro approdo nel complesso ed agitato mare della odierna questione multiculturale che interessa tanto gli studiosi a vari livelli e sotto diversi profili, quanto gli ordinamenti giuridici a livello internazionale, come testimoniato dai contributi e del Prof. Maffettone e dello studioso cinese Baogang He, dei quali si discorrerà più avanti.

E' la stessa curatrice, nell'introduzione, ad evidenziare quanto sia difficile in questo particolare momento storico-giuridico parlare di "approccio multiculturale": soffocato dal fallimento contro terrorismo e fondamentalismo da un canto, e dissolto dall'eccesso di tolleranza, per non dire compiacenza, avverso chiare violazioni di diritti dall'altro, il multiculturalismo sarebbe oramai tramontato, almeno secondo quanto emerge dal giudizio critico in ambito europeo. Nonostante ciò, non ci son dubbi, secondo l'Autrice, sul fatto che l'idea stessa del multiculturalismo – inteso *come differenziazione di alcuni diritti e doveri dei cittadini a seconda della loro appartenenza culturale* – non solo è compatibile con i principi di fondo di un ordinamento liberal-democratico, ma rappresenterebbe *il compimento stesso del liberalismo*. Dunque, la domanda di fondo, alla quale si tenta di dare una risposta nel corso del volume, non sarebbe tanto se pronunciarsi a favore o contro il multiculturalismo, piuttosto – alla luce degli sviluppi socio-giuridici in corso – quale tipologia di multiculturalismo dovrebbe essere adottata da un dato ordinamento, sulla base delle evoluzioni e delle stratificazioni sociali e normative storicamente attraversate. Magistrale la prefazione, coincisa ma al contempo suggestiva e pungente, affidata ad uno dei più illustri esperti in materia, professore di filosofia politica presso l'Università di Kingston, Ottawa, ed autore di diversi saggi sul tema e sui diritti delle minoranze culturali, Will Kymlicka.

Il politologo canadese ripercorre l'arco temporale in cui, a partire dagli anni Sessanta ad oggi, si è assistito ad un progressivo consolidamento del cd. profilo multiculturale in varie democrazie occidentali, termine questo che venne utilizzato per designare il complesso delle politiche indirizzate a favorire l'integrazione di gruppi di immigrati nel periodo post-bellico (è il caso della minoranza greca in Australia o di quella giamaicana in Inghilterra, ad esempio). Contemporaneamente, sempre in quell'epoca, si sono osservati nuovi esperimenti di adattamento alla diversità in relazione a gruppi minoritari presenti già su un dato territorio prima ancora della effettiva costituzione di un nuovo ordinamento (come le popolazioni aborigene del Canada e della Nuova Zelanda, in particolare). Numerosi altri casi sono emersi anche nel Vecchio Continente, come quello delle minoranze nazionali storiche presso entità sub-statali (si pensi ai Catalani in Spagna o i Fiamminghi in Belgio). Fino agli Anni Novanta, dunque, si è assistito al costituirsi, negli ordinamenti occidentali, di un vasto movimento trasversale volto alla edificazione di nuove forme di cittadinanza al fine di arginare un sicuro fenomeno di esclusione delle minoranze etniche, linguistiche e razziali. Ma se fino ad un decennio fa questi esperimenti venivano considerati generalmente positivi rispetto alle passate politiche di esclusione e/o assimilazione coatta, con il violento irrompere nello scenario geopolitico internazionale di una nuova stagione terroristica, il multiculturalismo – sia a livello concettuale che come approccio alle diversità – è stato sempre più bersagliato dalle critiche, tanto che da più parti del mondo della ricerca si auspica la necessità di sviluppare un nuovo approccio *post-multiculturale* alla diversità. Lo studioso offre due chiavi di lettura, due possibili ragioni di un tale crescente disagio: la prima risiederebbe nella percezione di un inevitabile scontro fra civiltà; l'altra, strettamente connessa alla prima, riguarderebbe la questione della "sicurezza" all'interno di un dato ordinamento statale. Si tratta, infatti, di tenere in concreta considerazione gli aspetti riguardanti la vita reale e le eventuali interazioni sociali tra i diversi gruppi presenti all'interno di un dato ordinamento. E' il caso della richiesta di finanziamenti pubblici avanzati da scuole musulmane, ad esempio: tema caldo, per il quale non solo ci si interroga sull'essere favorevoli o contrari al finanziamento pubblico dell'educazione confessionale ma si avanzano perplessità su tali istituti come potenziali focolai di estremizzazione. E chiosa la sua prefazione sottolineando che proprio per queste ragioni il dibattito sul multiculturalismo oggi si è fatto più impegnativo rispetto agli anni passati. La sfida è proprio quella di pensare e costruire nuovi modelli di cittadinanza multiculturale, tenendo non più per scontato ed ampio il consenso sui valori liberali.

Dopo queste preliminari considerazioni, si passano in rassegna le *varianti* sul tema.

Corposa e complessa l'analisi su "Multiculturalismo nelle relazioni internazionali" a cura del Prof. Sebastiano Maffettone, ordinario di filosofia politica e preside di Scienze Politiche presso l'università LUISS Guido Carli, nonché direttore del *Center of Ethics and Global Politics*. Il professore, già noto per aver tradotto ed introdotto in Italia il pensiero del filosofo statunitense John Rawls, dirige il suo intervento all'analisi del termine "multiculturalismo" in relazione al dominio disciplinare delle relazioni internazionali, e lo suddivide strutturalmente in due parti: nel corso della prima, che definisce descrittiva, offre un quadro generale delle posizioni attuali su quello che chiama "il mercato delle idee", culminando con la questione posta da quelli che vengono definiti "*post-colonial studies*". Nella seconda parte, propositiva nello scopo, espone la sua critica al legame tra post-colonialismo e post-modernismo. La tesi sostenuta nel suo scritto è quella per cui ci debba essere qualcosa di permanente al variare delle culture, pur confermando di fatto l'esistenza di quelle che Samuel Eisenstadt definì *modernità multiple*. E ne individua lo sfondo in cui ciò possa avvenire: quella che definisce "l'integrazione pluralistica" dell'intenzione politica, quale modello classico in cui "*rule of law, diritti umani e democrazia giocano una parte decisiva*". Senza dimenticare, come la realtà dei fatti ha ampiamente dimostrato (citando gli ultimi fatti di cronaca sullo scacchiere politico-internazionale, quale ad esempio, l'intervento americano in Iraq), che

questo modello non possa essere imposto ‘*top down*’ ma, al contrario, dovrebbe essere raggiunto attraverso un dialogo interculturale e in maniera indipendente. Ora, tale modello, definito *emancipativo e pluralista*, poggia su una base filosofica: quella coerente con la visione *rawlsiana* del cd. *overlapping consensus*, ovvero, un consenso per intersezione da parte delle varie dottrine morali, filosofiche e religiose, come evidenzia nella sua *Teoria della Giustizia*.

Il secondo contributo, dal titolo ‘Verso un nuovo multiculturalismo ovvero un nuovo paradigma per le Scienze Sociali’, è a firma della prof.ssa Mariella Nocenzi, docente presso l’Università La Sapienza di Roma e presso l’Università degli Studi di Verona ed *assistant editor* dell’ *International Review of Sociology*. La sua è un’analisi spazio-temporale, che partendo dall’odierno contesto di una società globalizzata, ripercorre le tappe storicamente attraversate dal dibattito che ha coinvolto tanto le diverse dottrine sociali quanto la stessa evoluzione dei vari ordinamenti statuali che di volta in volta si sono ritrovati a doversi misurare con i problemi derivanti dalla coabitazione di diverse culture al proprio interno. E individua così i punti focali di questo paradigma: in primis, in Durkheim e nel concetto di Stato-Nazione e nelle analisi di tipo universalistiche da lui condotte; poi nel concetto di *civiltà* che valorizzasse il ruolo dei processi sociali e culturali, così come promosso nello studio del Toynbee, prescindendo dai confini statuali; e da qui nell’ *economia-mondo*, termine utilizzato dallo storico Brandel, intendendo con ciò quell’insieme di risorse materiali ed immateriali circoscritto da spazio e tempo, determinante l’organizzazione sociale e ripreso poi dal Wallerstein che lo adattò ad uno scenario trasformato dalla mondializzazione dei processi sociali. Si approda così all’assunto, costruito secondo una metodologia comparativa, elaborato fra il XIX e il XX sec. da alcuni studi, quali quelli del Weber, sulle religioni e sulla loro incidenza nella vita culturale delle diverse società, per giungere nel sec XX all’interpretazione del Parsons, che dalla comparazione fra civiltà, finì col celebrare le cd. *civiltà-culla*, indicando con esse quelle occidentali ed, in particolar modo, quella statunitense. Con esiti del tutto incongruenti quando si volle adattare questo modello “superiore” occidentale a contesti totalmente estranei e lontani, come accadde durante i processi di colonizzazione. Sotto tal profilo, meglio il modello delle *modernità multiple* elaborato da Eisenstadt, caratterizzate per patrimonio di norme religiose, istituzioni e valori determinanti una certa forma di modernità. E’ con il sociologo israeliano che si giunge pienamente nell’ultima fase del XX sec. caratterizzata da un’intensificazione dei flussi di mobilità e da una dura critica all’assunzione del modello della modernità occidentale quale unico modello di riferimento possibile, sfociando così nell’incontro/scontro fra culture cui si assiste nella società globale, dove la *contaminazione* fra culture diverse sembra ridotta ad un’integrazione fra mercati finanziari e trasferimento di attività produttive dove maggiori sono i profitti. Elementi, questi, percepiti come strumentali all’acquisizione e concentrazione di potere, e quindi tali da enfatizzare gli elementi conflittuali in questo incontro fra culture. In conclusione, trattasi di un incontro/scontro che pare essersi intensificato *quantitativamente* ma ridotto *qualitativamente* ad aspetti meramente materiali. E proprio questo, secondo la professoressa, il compito delle Scienze Sociali: ripartire da una ri-definizione e da una nuova interpretazione di *modello multiculturale del Terzo Millennio*, sapendo distinguere fra un multiculturalismo quale realtà di fatto e m. quale ideologia che ha prodotto nell’immaginario collettivo *un’omogeneità fra culture che sta rischiando seriamente di contrapporre nelle loro specificità*.

Scorrendo oltre nel volume, ci si imbatte nell’interessante contributo dello studioso cinese Baogang Hei sulla “ questione del multiculturalismo in Cina”. Pur riconoscendo come attualmente in Asia non ci siano norme regionali per i diritti delle minoranze e tantomeno un organismo regionale che si occupi di minoranze, il suo vuole essere un tentativo di avviare un dialogo culturale tra *liberalismo e confucianesimo*, attraverso l’esame delle questioni relative ai diritti delle minoranze secondo una prospettiva confuciana e pervenire così ad una risposta confuciana al multiculturalismo liberale. Punto di partenza del suo

studio è dunque un'attenta analisi dell'eredità confuciana e del suo approccio storico rispetto alle questioni delle minoranze etniche. Viene all'uopo la *dottrina delle cinque relazioni* (governante-suddito, genitore-figlio, marito-moglie, anziano-giovane, fratello maggiore-fratello minore, e amico-amico), anche se non specificamente rivolta al rapporto "maggioranza-minoranze". Ma la dottrina che nel confucianesimo si occupò di minoranze è quella della *Yi-Xia*, dove gli *Yi* rappresentano gli *estranei*, gli *Xia* gli *interni*, i *compaesani*, e più oltre, gli *Xia* sono il *centro*, i *governanti*, i *superiori*; gli *Yi* sono le *periferie*, i *sudditi*, i *subordinati*. Questa dottrina presuppose l'esistenza di un Regno, il potere centrale della Cina, e la relazione tra questo potere centrale e le minoranze era modellato sul principio della morale confuciana della compassione (*Ren*) e sulla presunzione che gli *Xia* sostanziassero questo principio mediante il loro *dovere di protezione* sulle minoranze: esse non dovevano che accogliere questa protezione ed adeguarsi ai principi della dottrina confuciana, per *coabitare pacificamente sotto il Cielo*. Non mancavano voci discordi, fra gli studiosi della dottrina, sull'interpretazione della relazione *Yi-Xia*. Tra questi, Hao Jin sviluppò la teoria che permettesse di superare il carattere etnico, lasciando governare anche gli *Yi*, purchè questi seguissero il Confucianesimo. Storicamente questa interpretazione legittimò il governo delle minoranze e il diritto dei Mongoli di governare la Cina, sempre se si fossero adeguati alla Regola. Altre dottrine s'imposero successivamente: il *confucianesimo Song-Ming* e la *dottrina del gruppo minoritario Li*, che diventò la dottrina ufficiale della dinastia *Yuan*. Le minoranze etniche beneficiarono di un certo grado di autonomia istituzionalizzata nel *sistema Tusi*, che prevedeva la nomina, da parte dell'autorità centrale, del capo ereditario di un gruppo minoritario durante le dinastie *Yuan*, *Ming* e *Qing*. I capi così nominati avevano il potere di imposizione fiscale e il diritto di emanare leggi proprie, conformi alle loro tradizioni. In seguito a lotte intestine e tensioni, tuttavia, si passò dal *sistema Tusi* a quello unitario centralizzato, nel quale innegabile fu il ruolo della regola confuciana nel processo di assimilazione delle minoranze etniche secondo l'ottica dell'esercizio paternalistico del dovere di prendersene cura. A questo orientamento si aggiunse e si sovrappose, nel sec. XX, l'ideologia marxista. Come accadde per il Confucianesimo relativamente allo status dei gruppi minoritari, anche il Marxismo conobbe diverse chiavi interpretative. Del modello sovietico inizialmente sviluppato da Lenin, il Partito Comunista Cinese (PCC) accolse il tema del diritto all'autodeterminazione delle minoranze nazionali, così come risulta dalle mozioni adottate dal Primo Congresso Nazionale Cinese.

"Il Governo Sovietico della Cina riconosce il diritto all'autodeterminazione delle minoranze nazionali (...)"

Così recitava l'art 14 della Costituzione promulgata nel novembre del 1931. Ma questa politica fu completamente e presto abbandonata negli anni successivi, rigettando non soltanto il principio dell'autodeterminazione, ma anche l'idea del federalismo, instaurando al suo posto un debole sistema di autonomie regionali. Dopo l'adozione dell'ideologia marxista, Mao Zedong continuò a credere che la questione della nazionalità fosse per sua natura una questione di classe e che nazionalità ed etnicità si sarebbero estinte dopo la fine del conflitto di classe. Questa tesi non trovò spazio alcuno nel pragmatismo di Deng Xiaoping nella sua *teoria della modernizzazione*, in base alla quale lo sviluppo economico sarebbe alla base di una stabilità duratura e quindi necessario per garantire l'assenza di conflittualità nelle regioni periferiche. I successivi segretari hanno continuato a seguire questo approccio *modernista*, con gli esiti a tutti noti (vedi la questione Tibet ad esempio, e l'attuale sviluppo economico cinese). Ma certamente, conclude lo studioso cinese, non si può per queste vie pensare di trovare una risposta adeguata alla questione delle minoranze in Cina. In anni recenti alcuni studiosi, quali Wang Ping, Yang Houdi e Sui Qing, hanno sviluppato una teoria in *stile cinese* dei diritti delle minoranze, sul modello di quella relativa ai diritti collettivi. Si sostiene in essa che la Cina, sviluppando

un modello proprio di protezione e garanzia delle minoranze, possa evitare i pericoli del modello liberale, quale ad esempio, quello del canadese W. Kymlicka, esaltando così i diritti collettivi a dispetto di quelli individuali. Ed è proprio questo l'interrogativo che si pone l'autore cinese: se il modello multiculturale *all'occidentale* sia davvero l'unico possibile in un orizzonte, quale quello raffigurato nell'attuale Costituzione cinese, in cui nulla si dice contro l'assimilazione delle minoranze etniche, e in cui sembra resistere il paternale dovere di protezione confuciano, frammisto alla visione marxista per la quale i diritti dei gruppi minoritari restano subordinati alla *causa rivoluzionaria*.

Il penultimo e – anche questo – sostanzioso contributo è quello ad opera del Prof. Angelo Rinella e della dott.ssa Valentina Cardinale. Multiculturalismo e Costituzioni: così è subito chiaro il profilo, quello di diritto costituzionale comparato, sotto il quale si è scelto di approfondire l'argomento in questione e di circoscriverne l'analisi ai Paesi del Consiglio d'Europa. Si parte con la disamina della questione delle identità d'una Europa divisa fra crisi dello Stato-nazione e crisi delle Istituzioni Europee e, al contempo, presenza di movimenti etno-nazionalistici. Tale crisi, secondo la loro analisi, sarebbe dovuta a due concause: l'affermazione di società multiethniche e multirazziali e la progressiva integrazione dei mercati e l'internazionalizzazione dell'economia post industriale. Ora, tralasciando la seconda, concentrano la loro indagine sulla crisi dello Stato-nazione. Nel corso della sua evoluzione, lo Stato democratico contemporaneo di tipo liberale ha modificato il suo atteggiamento nei confronti delle minoranze presenti all'interno del proprio territorio. Originariamente, infatti, il comportamento dello Stato-nazione nei confronti delle istanze etniche era di quasi totale indifferenza, non ammettendo alcuna concessione in favore di localismi ed etnie minori. E questa è stata la condizione caratterizzante la storia dei Paesi europei fino alla Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, l'avvio di un lungo periodo di pace, la progressiva ripresa economica e la maggiore coesione politica che ha accompagnato la nascita delle Istituzioni Europee hanno posto le condizioni per un'affermazione ed un riconoscimento da parte dei gruppi etnici e nazionali minori delle proprie istanze. Sebbene i sostenitori dell'ideologia liberale fossero sicuri che progresso e democrazia avrebbero col tempo assorbito qualsivoglia rivendicazione localistica, non potevano che prendere atto dei mutamenti che le società moderne stavano subendo. Da qui la tradizionale impostazione liberale secondo cui lo Stato doveva mantenere una posizione neutrale rispetto a lingua, cultura, religione e tutte le manifestazioni riconducibili alla sfera privata dei singoli. Neutralità, tuttavia, solo apparente: per assicurare una corretta funzionalità del suo apparato, infatti, lo Stato moderno non può non prescindere da una base culturale comune e da convenzioni sociali condivise, così come più volte evidenziato nel pensiero del Kymlicka. Ma se la pretesa neutralità può dirsi illusoria, lo stesso non può affermarsi per il riconoscimento giuridico delle minoranze, accompagnato da un lungo quadro normativo, così come dimostra la rapida ricognizione dei principali documenti di diritto internazionale: dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), alla Convenzione Internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965) e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), che sottolinearono come tratto fondamentale quello della partecipazione dei singoli alla vita culturale del Paese. Venendo ora al contesto ordinamentale europeo, le specificità culturali delle comunità minoritarie hanno trovato riconoscimento, ad esempio, negli artt. 149 e 151 TCE, che affermano la necessità di rispettare e promuovere la diversità delle culture e delle lingue presenti nella Comunità, e di sviluppare un sistema d'istruzione che le valorizzi. Un richiamo a tali principi si trova nell'art 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, che proclama il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica, così come nelle Costituzioni europee più recenti (si pensi ad Albania, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria ..solo per citarne alcune) si dà ampio spazio al riconoscimento dei diritti e delle libertà connessi alla condizione etnica, culturale,

religiosa e linguistica dei gruppi minoritari che risiedono nel territorio di uno Stato. Vengono, a questo punto, passate in rassegna le fattispecie che presentano le politiche del multiculturalismo realizzate nei diversi Stati dell'Unione, vale a dire: a) deroga alle disposizioni comuni; b) diritto alla promozione e allo sviluppo; c) diritto alla rappresentanza nelle istituzioni e persino d) il diritto all'autogoverno. E così, dopo una rapida comparazione fra il modello regionalista europeo, che interessò fra gli anni Sessanta e Settanta paesi come Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Francia e Italia, e il modello federale statunitense e canadese, ha inizio la disamina delle politiche multiculturali messe in campo dai Paesi dell'Unione, dapprima secondo una dimensione sovranazionale e successivamente secondo una dimensione nazionale, cui segue un ricco allegato di fonti legislative nazionali in ordine alfabetico, e appunto, in riferimento al solo contesto europeo. A conclusione di questo studio, un approfondimento della situazione italiana con citazione delle principali disposizioni legislative in materia di tutela delle minoranze linguistiche (si veda la L. 15 dicembre 1999, n. 482 e gli Statuti delle nostre regioni 'speciali'), cui si rimanda.

Il testo si conclude con il quinto ed ultimo contributo affidato alla Prof.ssa Pfössl, che affronta il delicato tema del sovraffollamento, un po' ovunque in Europa, delle appartenenze confessionali tale rendere problematico il rapporto tra aderenza e lealtà al proprio credo religioso da un lato, e lealtà ed aderenza ai principi dell'ordinamento statale e della società politica in cui si vive, dall'altro. Infatti, di fronte ad immigrati che non intendono rinunciare o adattare la propria religione nella cornice istituzionale in cui si trovano a vivere, si sollevano pesanti interrogativi sulla legittimità di uno Stato ad imporre uniformità giuridica come pure se sia doveroso per il diritto vigente lasciar spazi a tali diversità religiose e culturali, e specificamente in riferimento all'immigrazione musulmana, cui la studiosa dedica un interessante *excursus* sulla sua presenza e sui rapporti con lo Stato italiano. Difficile trovare risposte univoche quando non solo tra vari Ordinamenti, ma anche all'interno degli stessi, ci si trova in presenza di orientamenti mutevoli. Calzante lo spunto riflessivo secondo il quale, forse, si vive in un momento storico in cui ad essere rivendicato è il principio del diritto alla differenza. Si è pertanto in presenza di un approccio *pluralistico* di integrazione, tale per cui le minoranze, ed in particolar modo gli immigrati musulmani cercano di coinvolgere sempre di più lo spazio istituzionale della società d'accoglienza, avanzando chiare rivendicazioni, come ad esempio quella di equiparare lo statuto dell'Islam e i diritti che ne derivano a quello delle altre confessioni (si veda in proposito la sentenza del caso *Refah Partisi v. Turkey 2003*, in cui la Grande Camera della Corte Europea affermò che la democrazia è l'unico modello politico previsto dalla Cedu e dichiarando la *sharia* incompatibile con i principi della stessa). Da questo complesso intreccio, in cui si registra un vero e proprio affollamento giuridico, con nuove fonti del diritto, nuovi soggetti giuridici, nuove istituzioni e nuove modalità di funzionamento delle stesse, sarebbe auspicabile, secondo l'Autrice, maturare un orientamento tale per cui si possano garantire i diritti fondamentali, lasciando spazio alla pluralità delle diversità. E lancia una sfida: come dimostrato dal caso *Bruker v. Marovitz*, è complesso, ma non impossibile garantire il principio della diversità religiosa e al contempo il rispetto del principio dell'uguaglianza di genere.

Alessandra Quadrini